



## PROTOCOLLO D'INTESA TRA

**ARPA Puglia (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente)**

e

**ANCI Puglia (Associazione Nazionale Comuni Italiani della Puglia)**

**L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**, qui di seguito denominata **ARPA Puglia**, Direzione Generale con sede in 70126 BARI, Corso Trieste 27, C.F. n. 05830420724, che ai fini del presente protocollo agisce nella persona del Prof. Giorgio Assennato, nato a Bari il 22.04.1948, nella sua qualità di Direttore Generale

da una parte

**L'Associazione Nazionale Comuni Italiani della Puglia**, di seguito denominata **ANCI Puglia**, con sede in 70122 BARI, Corso Vittorio Emanuele 68, C.F. n. 93004220724, che ai fini del presente protocollo agisce nella persona del Dr. Michele Lamacchia, nato a San Ferdinando di Puglia (Fg) il 05.11.1952, nella qualità di Presidente

dall'altra parte

### PREMESSO CHE

- la L.R. 5/02 individua l'Amministrazione comunale quale Ente avente l'Autorità Amministrativa in relazione alle autorizzazioni per l'installazione e la modifica di impianti di telecomunicazione presenti sul territorio;
- la L.R. 5/02 individua ARPA Puglia quale organo tecnico a supporto delle Amministrazioni comunali nelle attività di controllo e vigilanza dei fattori inquinanti e, in particolare, nel controllo degli impianti di tele radiocomunicazione presenti sul territorio;
- la L.R. 6/99 individua nell'ARPA Puglia l'organo tecnico affinché sia assolta sul territorio della Regione Puglia la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dai sistemi di telecomunicazione e radiotelevisivi;
- Il Regolamento n. 14 del 14 settembre 2006 della Regione Puglia per l'applicazione della L.R. n. 5 del 08.03.02, al punto G3 - Vigilanza e Controllo prevede che:
  - *L'attività di vigilanza e il controllo è affidata ai comuni che si avvalgono del supporto tecnico dell'ARPA Puglia e dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni,*



*nel rispetto delle rispettive specifiche competenze ove possibile, i comuni si dotano di reti di monitoraggio permanente dei campi elettromagnetici.*

- *Ove possibile, i Comuni si dotano di reti di monitoraggio permanente dei campi elettromagnetici.*
- *Comunque, si devono prevedere campagne annuali di misura dei campi elettromagnetici, necessarie a monitorare i livelli esistenti e mantenere attivo il processo di pianificazione, ponendo i relativi oneri a carico dei titolari degli impianti, ai sensi dell'art. 12, comma 6, L.R. Puglia n. 5/2002.*

- ARPA Puglia garantisce la propria azione sul territorio per il tramite dei Dipartimenti Provinciali i quali godono di autonomia tecnica e funzionale;
- La problematica relativa alla installazione di nuovi impianti di teleradiocomunicazione e soprattutto il controllo delle emissioni elettromagnetiche connesse al loro funzionamento è di particolare interesse per le Amministrazioni comunali sia per il grande numero di richieste di impianti da installare avanzate dai titolari di idonea licenza ministeriale per l'aggiornamento tecnologico delle proprie reti, sia per la continua preoccupazione espressa dai cittadini, anche tramite esposti, per gli effetti sulla salute umana delle radiazioni non ionizzanti, sia per la necessità di tutelare nel contempo il bene paesaggistico e il corretto insediamento urbanistico degli impianti garantendo ai gestori un accettabile standard di erogazione del servizio pubblico in concessione;
- La realizzazione di nuovi impianti di teleradiocomunicazione e soprattutto la mancata certezza di controlli continuativi nel tempo anche dopo l'attivazione degli stessi, ha provocato nella popolazione fenomeni di preoccupazione estremamente rilevanti tali da creare spesso vere e proprie turbative dell'ordine pubblico;
- I Dipartimenti Provinciali dell'ARPA Puglia dispongono di risorse tecnologiche e umane adeguatamente formate per assicurare il controllo degli impianti di teleradiocomunicazione presenti sul territorio;

### TANTO PREMESSO

Si stipula il seguente protocollo d'intesa tra ANCI Puglia e ARPA Puglia per l'effettuazione di monitoraggi in continuo e controlli degli impianti di tele radiocomunicazione presenti sui territori comunali, tramite i Dipartimenti Provinciali dell'ARPA Puglia territorialmente competenti:

**Art. 1:** l'ARPA Puglia pone a disposizione dell'Amministrazione comunale associata ANCI, per l'attività richiesta, l'equipe del Dipartimento provinciale dell'ARPA Puglia territorialmente competente, per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 2

**Art. 2:** le attività di cui al precedente articolo saranno eseguite come di seguito:

- Esecuzione di una campagna di monitoraggio presso siti aventi valenza radio protezionistica posti in prossimità degli impianti indicati dalle Amministrazioni comunali;




- Dette misure potranno essere eseguite , previo accordo delle parti, sia tramite misurazioni a banda larga effettuate secondo la normativa tecnica vigente che tramite centraline per il monitoraggio in continuo con postazioni non assistite;
- Nel caso di monitoraggi in continuo, le attività a carico di ARPA Puglia per ogni monitoraggio saranno le seguenti: misura in banda larga a inizio e fine monitoraggio presso il sito individuato dall'Amministrazione comunale richiedente, installazione e ritiro della centralina, verifica corretto funzionamento della centralina, scarico e validazione dei dati, redazione e trasmissione della relazione tecnica all'Amministrazione comunale richiedente, pubblicazione dei risultati nella corrispondente sezione del sito web ARPA Puglia; la durata di ogni monitoraggio sarà stabilita dai tecnici di ARPA Puglia e, comunque, non potrà essere inferiore a 10 giorni e superiore a 20 giorni continuativi.
- Nel caso di sole misure in banda larga, effettuate secondo la normativa tecnica vigente, le attività a carico di ARPA Puglia per ogni monitoraggio saranno le seguenti: sopralluogo presso i siti precedentemente individuati dall'Amministrazione comunale con esecuzione di misure da parte del personale del Dipartimento provinciale ARPA Puglia, redazione e trasmissione della relazione tecnica all'Amministrazione comunale richiedente, pubblicazione dei risultati nella corrispondente sezione del sito web ARPA Puglia.
- In base al dettato del punto G-3 del R.R. N. 14/06 l'Amministrazione comunale provvederà a trasferire gli oneri previsti a carico dei gestori degli impianti oggetto di monitoraggio al Dipartimento provinciale ARPA Puglia, calcolandoli come "compensi a discrezione", pari a € 350,00 (\*) per ogni singolo monitoraggio sia in continuo che con misure in banda larga (rif. tariffario attualmente in vigore per ARPA Puglia pubblicato sul BUR n. 98 del 31 luglio 2002 come integrato dalla Deliberazione del Direttore Generale Arpa Puglia n. 946 del 02.11.09). Gli oneri a carico dei gestori saranno versati dall'Amministrazione comunale al Dipartimento Provinciale competente ad avvenuto ed effettivo introito, con modalità e tempi concordati fra le parti. L'Amministrazione comunale si impegna a mettere in atto tutte le azioni necessarie ad assicurare il versamento dovuto da parte dei gestori.
- Nel caso di Amministrazioni comunali dotate di proprie centraline, il costo di ogni singolo monitoraggio sarà pari a € 300,00 e verrà corrisposto all'Agenzia con le medesime modalità del punto precedente.

(\*) I compensi a discrezione sono compensi per le prestazioni che per le loro caratteristiche non possono essere determinati con riferimento agli altri casi contemplati nel tariffario e vengono stabiliti secondo accordi tra le parti. Il compenso non può essere comunque inferiore alle cifre che risulterebbero applicando il criterio del compenso a vacanza (€ 47,84/h) al numero di ore effettivamente impiegate. Per le operazioni sopra descritte, il numero di ore stimato per ogni monitoraggio è pari a 6.

**Art. 3:** ARPA Puglia si impegna a fornire supporto alle Amministrazioni comunali, con modalità concordate preventivamente fra le parti, nella divulgazione dei risultati dei monitoraggi eseguiti e della problematica dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

**Art. 4:** I monitoraggi presso recettori sensibili (asili, scuole, ospedali) relativi a emissioni non riconducibili a specifici impianti, saranno effettuati senza oneri a carico delle Amministrazioni comunali, previo accordo fra le parti.



**Art. 5:** I monitoraggi presso abitazioni private relativi a emissioni non riconducibili a specifici impianti, saranno effettuati con oneri a carico del privato richiedente, compatibilmente con il carico di lavoro del Dipartimento competente per territorio.

**Art. 6:** per tutto quanto non previsto nel presente protocollo, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Direttore Generale di ARPA Puglia  
Prof. Giorgio Assennato

12 MAG. 2010

Il Presidente di ANCI Puglia  
Dott. Michele Lamacchia